

# UNIVERSITÀ DI PISA



## DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

Il Dirigente: Dott. Mauro Bellandi

Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella

### IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
- VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1;
- VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
- VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di dati personali" e successive modifiche;
- VISTI i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010 n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n.119 "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 dicembre 2016 n. 987 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica", che modifica e sostituisce i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2013 n. 47 e 23 dicembre 2013, n. 1059;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, “Modifiche al DM 987/2016;
- VISTA la delibera n. 68 del 20 marzo 2007, con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia stabilisce le modalità di formazione delle graduatorie per ciascun corso di laurea;
- VISTA la delibera n. 155 dell’8 giugno 2010, con cui il Senato accademico ha approvato i termini e le modalità di partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTO il decreto rettorale n. 15243 del 2 maggio 2013, con cui si modificano le modalità di presentazione della richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTA la convenzione stipulata tra l’Università di Pisa, il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica, il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia con l’azienda USL 1 di Massa Carrara, l’Azienda Sanitaria Locale 5 di Pisa e l’Azienda Sanitaria Locale 6 di Livorno con la quale sono stati determinati i termini per l’erogazione di attività didattica agli iscritti al corso di laurea in Infermieristica presso le suddette aziende;
- VISTA la convenzione sottoscritta dai Direttori del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica, del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia con l’azienda USL 2 di Lucca, con la quale sono stati determinati i termini per l’erogazione di attività didattica agli iscritti al corso di laurea in Infermieristica presso la suddetta azienda;
- VISTA la nota ministeriale n. 7108 del 13 marzo 2021 relativa alla richiesta di definizione del potenziale formativo dei corsi programmati a livello nazionale per l’a.a. 2021/2022;
- VISTA la nota ministeriale del 25 febbraio 2021 “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato a.a. 2021/2022”;
- VISTA la delibera n. 19 del 16 marzo 2021 del Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Medicina, con cui si propone il numero massimo di studenti iscrivibili al I anno dei corsi di laurea delle *Professioni Sanitarie* per l’a.a. 2021/2022, e i membri della commissione del concorso;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 79 del 1° aprile 2021, che esprime parere favorevole in ordine al potenziale formativo dei corsi di laurea delle *Professioni Sanitarie* per l’a.a.2021/2022;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 23 aprile 2021 che, acquisito il parere del Senato Accademico, definisce il potenziale formativo dei corsi di laurea delle *Professioni Sanitarie* per l’a.a.2021/2022;
- VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) e, in particolare, l’allegato 18 recante: “Linee Guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/2021”;
- VISTO il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19” (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021);
- VISTO il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) e, in particolare, l’art 16;
- VISTO il decreto rettorale n. 797/2021, inerente le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;
- VISTE le disposizioni ministeriali “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2021/2022”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25 giugno 2021 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022", con cui sono stati definiti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione per i corsi delle Professioni sanitarie;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 733 del 25 giugno 2021 con il quale è stato determinato il contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto, iscrivibili al I anno dei corsi di laurea delle *Professioni sanitarie* per l'a.a. 2021/2022;
- PRESO ATTO CHE alla data di emanazione del presente bando non è stato adottato il relativo decreto ministeriale di programmazione dei posti destinati ai candidati comunitari e non comunitari equiparati per l'accesso ai corsi di laurea delle *Professioni Sanitarie* per l'a.a. 2021/2022;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 233 del 10 giugno 2021, che ha stabilito per l'a.a. 2021/2022 le modifiche da apportare al Regolamento sulla contribuzione degli studenti a.a. 2020/2021;
- CONSIDERATO CHE tali modifiche non hanno interessato gli importi dovuti come tassa concorsuale che per i concorsi ad accesso programmato nazionale è quindi fissata nella misura di € 60,00;
- RITENUTO NECESSARIO emanare il bando di concorso per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea delle *Professioni Sanitarie* per l'a.a. 2021/2022;

## DECRETA

### ART. 1

Per l'anno accademico 2021/2022 è emanato il bando, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea delle **Professioni sanitarie** e per il numero di posti indicati, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

### ART. 2

I requisiti, le modalità di ammissione al concorso, il calendario, le condizioni e i termini da osservare nonché gli adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto all'ammissione, sono stabiliti nel bando.

### ART. 3

La commissione giudicatrice è così costituita:

Commissione d'esame	Membri supplenti
prof. Lorenzo Ghiadoni ( <i>Presidente</i> ) prof. Antonello Di Paolo, prof.ssa Alessandra Salvetti, prof. Angelo Baggiani, prof.ssa Gloria Raffaetà	prof.ssa Maria Rita Giuca ( <i>Presidente supplente</i> ) prof. Agostino Viridis, prof.ssa Beatrice Casini
dott.ssa Elena Tonsini ( <i>segretario</i> )	sig.ra Michela Salvini ( <i>segretario supplente</i> )

### ART. 4

Le commissioni di vigilanza saranno nominate con apposita disposizione.

IL RETTORE  
Prof. Paolo Maria Mancarella



## Ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie

Per l'anno accademico 2021/2022, ai sensi del [decreto ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021](#), del [decreto ministeriale n. 733 del 25 giugno 2021](#) è bandito il concorso per l'ammissione ai seguenti corsi di laurea delle Professioni sanitarie, per il numero di posti indicato:

	corso di studio	riservati a cittadini dell'Unione Europea e non comunitari equiparati <sup>1</sup> <i>(posti provvisori)</i>	riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto <sup>2</sup>	riservati a candidati aderenti al progetto Marco Polo <sup>3</sup>
1	Dietistica	12	1	1
2	Fisioterapia	25	1	1
3	Igiene dentale	15	1	1
4	Infermieristica	390*	6	4
5	Logopedia	18	1	1
6	Ostetricia	20	1	1
7	Podologia	16	1	1
8	Tecnica della riabilitazione psichiatrica	20	1	1
9	Tecniche audioprotesiche	25	1	1
10	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	25	2	1
11	Tecniche di laboratorio biomedico	20	1	1
12	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia	20	1	1
13	Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	15	1	1

\* di cui 43 posti per la sezione formativa<sup>4</sup> attivata presso l'ASL di Livorno  
76 posti per la sezione formativa<sup>4</sup> attivata presso l'ASL di Lucca

In base all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dall'art. 26 della L. 30 luglio 2002 n. 189 "è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,

- agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,
- agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio»

Sono altresì equiparati agli studenti italiani:

- "...i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino";
- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio.

Sono equiparate altresì tutte le altre categorie indicate nelle [Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022.](#)

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest'ultima.

<sup>2</sup> Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero sono definite nelle [Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022.](#) Tali candidati devono sostenere con esito positivo la prova di lingua italiana prima del concorso di ammissione, salvo i casi di esonero.

<sup>3</sup> Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero aderenti al progetto Marco Polo sono definite nelle [Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022.](#)

<sup>4</sup> Partizionamento logistico del corso finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche in convenzione con strutture sanitarie del territorio.

68 posti per la sezione formativa<sup>4</sup> attivata presso l'ASL di Massa-Carrara  
150 posti per la sezione formativa<sup>4</sup> attivata presso l'ASL di Pisa  
53 posti per la sezione formativa<sup>4</sup> attivata presso l'ASL di Pontedera.

I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria dei cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto, sono resi disponibili, con riguardo ai medesimi corsi di studio, nell'ambito dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari equiparati, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti non comunitari residenti all'estero richiedenti visto.

La prova concorsuale è unica.

Il candidato può scegliere all'atto della domanda fino a due corsi di laurea.

## REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i titolari di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di un titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione all'università e al corso di laurea prescelto nel Paese ove è stato conseguito, secondo quanto stabilito nella circolare MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022".

## DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, il candidato deve iscriversi al concorso **entro le ore 12,00 del 9 agosto 2021, unicamente on line** tramite il sito internet <https://www.studenti.unipi.it> secondo le istruzioni indicate.

**Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi al concorso.**

Il candidato può scegliere all'atto della domanda fino a due corsi di laurea, indicando l'ordine di preferenza.

Per il corso di laurea in **Infermieristica**, il candidato deve indicare anche l'ordine di preferenza delle 5 sezioni formative. Le richieste saranno soddisfatte in relazione alla migliore posizione in graduatoria e fino al raggiungimento del numero di posti previsto per ciascuna sezione.

La scelta dei corsi di studio e l'indicazione dell'ordine di preferenza sono vincolanti ai fini della formazione della graduatoria. Dopo la scadenza di iscrizione al concorso non è più possibile modificare le scelte, l'ordine di preferenza dei corsi, e l'ordine di preferenza delle sezioni formative per il corso di laurea in Infermieristica.

Il candidato in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 è tenuto a dichiararlo in fase di iscrizione al concorso.

Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di "avvenuta iscrizione al concorso". Tale ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante la corretta iscrizione al concorso: in caso di contestazione è ammesso a partecipare solo il candidato in grado di esibirla.

Il candidato deve inoltre pagare, **entro il 9 agosto 2021, la tassa concorsuale di € 60,00**, seguendo le istruzioni indicate nel portale <http://matricolandosi.unipi.it><sup>5</sup>. Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale.

Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato, anche se ciò derivi da cause imputabili all'istituto bancario accettante, sarà escluso dal concorso.

**La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.**

<sup>5</sup> Solo per i pagamenti dall'estero è possibile effettuare un versamento sul conto corrente bancario intestato a Università di Pisa - presso Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo - Via Tosco Romagnola 101/A Fornacette (PI), CODICE IBAN: IT2700856270910000011156460, CODICE BIC/SWIFT: BCCFIT33. In questo caso, nella causale devono essere riportati nome e cognome del candidato e il concorso a cui si è iscritto. La ricevuta del pagamento estero deve essere inviata via e-mail a [concorsinumerochiuso@unipi.it](mailto:concorsinumerochiuso@unipi.it)

## CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ

Ai sensi della normativa in materia di disabilità e/o invalidità (L. 104/1992, L. 17/1999, L.118/1971, L. 102/2009), il candidato in condizione di disabilità che intenda richiedere ausili<sup>6</sup> e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove deve, **entro il 9 agosto 2021**, presentare istanza<sup>7</sup> unicamente online tramite il sito internet <https://ausili.adm.unipi.it/>.

La documentazione allegata all'istanza sarà sottoposta all'Unità medico legale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.

Sulla base della relazione dell'Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità decide in merito, di concerto con la Commissione di concorso.

## CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA

Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni, al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), risultante da idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale, che intenda richiedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30 per cento in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.

L'istanza<sup>7</sup> deve essere presentata, **entro il 9 agosto 2021**, unicamente online tramite il sito internet <http://ausili.adm.unipi.it/>. In caso di particolare gravità certificata, il candidato potrà richiedere anche la concessione di ausili<sup>6</sup>.

La documentazione allegata all'istanza sarà sottoposta all'Unità medico legale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile riconoscimento degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.

Sulla base della relazione dell'Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità decide in merito, di concerto con la Commissione di concorso.

## PROVA CONCORSUALE

L'ammissione al corso è subordinata all'ordine della graduatoria, predisposta a seguito di una prova. La prova consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti vertono sugli argomenti definiti nell'[allegato A del decreto ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021](#) e sono così distinti: 12 di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica.

## PUNTEGGIO

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata;

<sup>6</sup> Spazio/aula dedicata, calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore individuato dalla Commissione con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, affiancamento di tutor per la lettura delle domande e la registrazione delle risposte. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

<sup>7</sup> All'istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale <http://ausili.adm.unipi.it/>, la relativa certificazione medica, in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i documenti caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l'aggiornamento a causa della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l'emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L'ateneo si riserva di richiedere successivamente, non appena l'attività del SSN sarà ripristinata, l'integrazione della documentazione.

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all'estero che intendano richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

- 0 punti per ogni risposta omessa.

## SVOLGIMENTO DELLA PROVA

La prova si svolgerà il 7 settembre 2021 alle ore 13.00

La durata della prova è di 100 minuti.

Il luogo in cui si svolgerà la prova sarà pubblicato entro il 25 agosto 2021 su <http://matricolandosi.unipi.it>.

In considerazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale l'università assicura, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l'adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali di cui alla normativa emergenziale.

Il candidato è tenuto a presentarsi entro le 9,30 per le operazioni preliminari, munito di:

- documento di riconoscimento valido a norma di legge;
- scheda di ingresso - composta da n. 2 pagine - disponibile dal 27 agosto 2021.

Detta scheda sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione dei propri dati personali e sarà scaricabile al seguente indirizzo <http://test-ingresso.adm.unipi.it/> accedendo all'area riservata con le credenziali utilizzate per l'iscrizione al concorso

L'Università di Pisa assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'[allegato 1 del decreto ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021](#).

Sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula/settore d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula/settore il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione.
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e comporta la non determinazione del punteggio della prova annullata.

Al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula/settore, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, tutto il materiale consegnato al candidato tranne il foglio istruzioni in cui sono riportati i codici di accesso all'area riservata per l'accesso on line agli atti.

Il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dall'effettuazione della prova.

## GRADUATORIE

Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi i candidati comunitari e non comunitari equiparati nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.

L'Università sulla base del punteggio totale redige, per ogni corso di laurea, due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari equiparati e l'altra per i candidati non comunitari residenti all'estero.

I candidati sono considerati idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0) e non sono inseriti in graduatoria se non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito. Saranno inseriti nelle graduatorie dei corsi di laurea scelti all'atto della domanda di partecipazione, in ordine decrescente di punteggio totale ottenuto.

Per ciascun corso di laurea saranno dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo numero di posti disponibili.

I vincitori saranno depennati dalla graduatoria del corso per il quale avevano espresso minore preferenza e rimarranno comunque come idonei nella graduatoria del corso per il quale avevano espresso maggiore preferenza.

L'attribuzione della sezione formativa, per il corso di laurea in **Infermieristica**, avverrà in base alla posizione in graduatoria e nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso all'atto della domanda di partecipazione, e fino al raggiungimento dei posti disponibili.

In caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di:

- a) ragionamento logico e cultura generale;
- b) biologia;
- c) chimica;
- d) fisica e matematica.

In caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Al di fuori dell'ipotesi sopraindicata, in caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Le graduatorie saranno pubblicate all'albo ufficiale dell'Università di Pisa <http://alboufficiale.unipi.it> e su <http://matricolandosi.unipi.it>.

**Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono tenuti a prendere visione della graduatoria nel modo predetto.**

La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

## IMMATRICOLAZIONE

### SCADENZE

Il termine perentorio entro il quale i vincitori devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è il **23 settembre 2021**.

L'elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori, è pubblicato sul sito <http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/> sezione "Graduatorie" secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto.

scorrimento	Pubblicazione elenco subentranti	Termine per l'immatricolazione
I	24 settembre 2021	29 settembre 2021
II	30 settembre 2021	5 ottobre 2021
III	6 ottobre 2021	11 ottobre 2021
IV	12 ottobre 2021	15 ottobre 2021
V	16 ottobre 2021	21 ottobre 2021

Il **16 ottobre 2021**, con la pubblicazione dell'elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.

A partire dal IV scorrimento non si procederà ad ulteriori scorrimenti della sezione formativa per il corso di laurea in Infermieristica.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.

La graduatoria si chiude alla data del **31 dicembre 2021**. Dopo tale data l'Università di Pisa non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.

#### IMMATRICOLAZIONE PROCEDURA

Le modalità di immatricolazione saranno pubblicate entro il 10 settembre 2021 sul portale Matricolandosi <http://matricolandosi.unipi.it>.

#### LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

È riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti laureandi presso altri corsi di studio, che sono risultati in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è tenuta al rispetto delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha diritto al mantenimento del posto fino 31 dicembre 2021.

#### ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Così come previsto dall'allegato 2, articoli 13 e 14 del decreto ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca.

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione.

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

Gli atenei devono prevedere nei loro avvisi o bandi che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.

A tal fine, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

Con successivo decreto rettorale, che sarà emanato entro il 25 luglio 2021, verranno definiti analiticamente il numero di posti disponibili per ciascun anno di corso successivo al primo, le modalità, i termini per la presentazione delle istanze, i criteri per la valutazione delle domande e quelli per il riconoscimento dei crediti acquisiti e per la valutazione delle equipollenze

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Stefania Milella.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dal candidato verranno trattati per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di valutare la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della loro gestione informatica e saranno oggetto di diffusione ai fini ed entro i tempi dell'immatricolazione.

I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le e proprie istanze all'indirizzo email [concorsinumerochiuso@unipi.it](mailto:concorsinumerochiuso@unipi.it).

L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link [www.unipi.it](http://www.unipi.it) nella sezione "Trattamento dei dati personali degli studenti".

## **PUBBLICITA' DEL BANDO E INFORMAZIONI**

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it> e su <http://matricolandosi.unipi.it>.

Per ulteriori informazioni: [concorsinumerochiuso@adm.unipi.it](mailto:concorsinumerochiuso@adm.unipi.it)